

N. 693
REPERTORIO

RINNOVO DEL SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE AREE
VERDI COMUNALI ANNI 2023-2024-2025. LOTTO D ZONA
EUROPISTA. CUP I32G20000010004 CIG 821099683F.

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventitré, addì quattordici (14) del
mese di giugno in Alessandria e nel Palazzo Comunale
sito in piazza della Libertà, 1, innanzi a me, D.ssa
PIERLUISA VIMERCATI Segretario Generale del Comune
di Alessandria, abilitato a rogare gli atti in forma
pubblica amministrativa ai sensi dell'art. 97, comma
4, lettera c) del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e
successive modificazioni e integrazioni, sono
comparsi i signori:

- Arch. ANTONIO MARIA ZAPPA, nato a [REDACTED], il
giorno [REDACTED], C.F. [REDACTED] che
interviene nella qualità di Dirigente del Settore
Opere Pubbliche e Infrastrutture del Comune di
Alessandria, C.F. 00429440068, con poteri a quanto
infra a sensi di Statuto, soggetto competente alla
stipula dei contratti in nome e per conto dello
stesso Ente ai sensi dell'articolo 107, comma 3,
lettera c), del Decreto Legislativo n. 267 del 2000
(di seguito "Comune");

- Il Sig. PAOLO PICARDI, nato ad [REDACTED] il
giorno [REDACTED], C.F. [REDACTED],

COMUNE DI ALESSANDRIA
SERVIZIO CONTRATTI

Addebitato per
DIRITTI DI SEGRETERIA

€ 251,15

come da ordinativo

N°

del

p. IL SEGRETARIO GEN.
L'INCARICATO

domiciliato per la carica presso la sede della Società di cui appresso, il quale interviene nella qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società MARCONDIRO COOPERATIVA SOCIALE, con sede in Alessandria, Corso Lamarmora n. 6, C.F./P. IVA n. 01704520061 come risulta dal certificato della C.C.I.A.A. di Alessandria-Asti in data 06/06/2023, che agisce quale mandataria del Raggruppamento Temporanea di Imprese costituito, ai sensi degli articoli 46, primo comma, lettera e) e 48, commi da 12 a 16, del Codice dei contratti, con scrittura privata autenticata rilasciata dal Notaio Lorenzo Patria di Alessandria in data 08 giugno 2023 rep. 22715 ivi registrata il 09/06/2023 al n. 6632 serie 1T, in solido con la Società LABI' S.C.S. con sede in Alessandria, Via Alberini n. 14, C.F./P. IVA n. 02163480060 (Mandante), come risulta dal certificato della C.C.I.A.A. di Alessandria-Asti in data 06/06/2023 (di seguito "**Impresa appaltatrice**").

I componenti della cui identità personale io Ufficiale Rogante sono certo, con questo atto ricevuto in modalità informatica, ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.lgs. n. 50/2016 e successive modificazioni e integrazioni (di seguito "**Codice**");

PREMETTONO CHE:

a) con determinazione dirigenziale n. 184 del 14/02/2020, esecutiva ai sensi di legge, il Comune di Alessandria ha approvato il progetto esecutivo inerente l'affidamento del servizio di gestione e manutenzione aree verdi comunali per gli anni 2020-2021-2022, con opzione di rinnovo esercitabile da parte del Comune medesimo per ulteriori anni tre (2023 - 2025), suddiviso in n. 4 lotti:

- Lotto A - Manutenzione aree verdi - Zona Sud;
- Lotto B - Manutenzione aree verdi - Zona Centro - Frascchetta;
- Lotto C - Manutenzione aree verdi - Zona Nord;
- Lotto D - Manutenzione aree verdi - Zona Europista;

b) con determinazione dirigenziale n. 217 del 21/02/2020, è stata indetta una procedura di gara, ai sensi degli artt. 60 e 95, terzo comma, lett. a), del D.Lgs. 50/2016, per l'affidamento del Servizio di gestione e di manutenzione aree verdi comunali sopracitato;

c) con determinazione dirigenziale n. 987 del 16/07/2020 e successivo contratto rep. n. 502/2020, il servizio di gestione e manutenzione aree verdi comunali per gli anni 2020-2021-2022,

con opzione di rinnovo per ulteriori anni tre (2023 - 2025), Lotto D Zona Europista, è stato affidato al R.T.I. MARCONDIRO COOPERATIVA SOCIALE, con sede legale in Alessandria (AL), Corso Lamarmora n. 6, C.F./P.IVA 01704520061 (Capogruppo) e LABI' - S.C.S. con sede legale in Alessandria (AL), Via Alberini n. 14, C.F./P.IVA 02163480060 (Mandante), per l'importo di euro 336.372,00 (euro trecentotrentaseimilatrecentosettantadue/00) oltre IVA di legge;

d) con determinazioni dirigenziali n. 1913/2020 e 1333/2021 e successivo contratto rep n. 608/2022, il Comune ha riconosciuto all'Impresa Appaltatrice, ai sensi dell'art. 106 del Codice, la variazione in aumento del contratto stipulato rep. n. 502/2020, attesa la necessità di potenziare il servizio di manutenzione delle aree verdi comunali ed il diserbo meccanico di strade e marciapiedi;

e) la gara indetta con determinazione dirigenziale n. 217/2020, esecutiva, prevedeva la possibilità da parte dell'Amministrazione Comunale di esercitare l'opzione di rinnovo del contratto, alle medesime condizioni e per una durata pari a un triennio

(2023 - 2024 - 2025);

f) con nota PEC prot n. 82577 del 21/09/2022 si richiedeva al R.T.I. MARCONDIRO COOPERATIVA SOCIALE e LABI' - S.C.S. la disponibilità ad accettare il rinnovo del servizio per il triennio 2023-2025, il quale, con PEC Prot. n. 0084306 del 27/09/2022, si dichiarava disponibile ad accettare il rinnovo del contratto;

g) con determinazione dirigenziale n. 797 del 17/05/2023, esecutiva, è stato approvato e affidato al R.T.I. MARCONDIRO COOPERATIVA SOCIALE e LABI' - S.C.S., il rinnovo del servizio di gestione e manutenzione aree verdi comunali per gli anni 2023-2024-2025 - Lotto D Zona Europista CIG 821099683F per l'importo di euro 523.490,06 (euro cinquecentoventitremilaquattrocentonovanta/06), importo adeguato al prezzario della Regione Piemonte - edizione luglio 2022;

h) l'impresa appaltatrice ha comprovato l'insussistenza a suo carico delle cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti pubblici previste dall'art. 80 del Codice, come risulta dalla determinazione dirigenziale n. 797

del 17/05/2023, sopracitata, con la quale si è attestata l'efficacia dell'anzidetta aggiudicazione ai sensi dell'articolo 32, settimo comma, del Codice;

i) ai sensi dell'articolo 32, decimo comma, lettera b), del Codice, non trova applicazione il periodo di sospensione di cui al nono comma del medesimo articolo;

j) i soggetti previsti dall'art. 85 del D.Lgs. n. 159/2011 e successive modificazioni e integrazioni hanno dichiarato, ai sensi e nelle forme di cui all'art. 89 del medesimo decreto, l'insussistenza delle cause di decadenza, sospensione o divieto di cui all'art. 67 del medesimo decreto;

k) in data 08/06/2023 è stata avviata la consultazione della Banca Dati Nazionale Unica della documentazione Antimafia ai sensi dell'art. 90, primo comma, del D.Lgs. n. 159/2011 e successive modificazioni e integrazioni per l'accertamento della veridicità della citata dichiarazione;

l) in data 08/06/2023, per la società LABI' - S.C.S. è stata rilasciata dalla Banca Dati Nazionale Unica della documentazione Antimafia Protocollo n. PR_ALUTG_Ingresso 0026456_20230608, informazione

antimafia liberatoria provvisoria ai sensi dell'art. 3, secondo comma, del D.L. 16/07/2020, n. 76;

m) per la società MARCONDIRO COOPERATIVA SOCIALE, il R.U.P., con comunicazione PEC Prot generale n. 51577 del 09/06/2023, ha dichiarato l'urgenza delle prestazioni in oggetto, autorizzando a procedere immediatamente, in assenza delle informazioni antimafia ai sensi dell'art. 92, terzo comma, del D.lgs. 159/2011 e successive modificazioni e integrazioni, dando atto che il presente contratto s'intenderà automaticamente risolto in caso di Informazione Antimafia interdittiva;

n) il Dirigente del Settore Opere Pubbliche ed Infrastrutture, Arch. Antonio Maria Zappa, dichiara di non avere, direttamente o indirettamente, alcun interesse finanziario, economico o altro interesse personale che possa essere percepito come una minaccia alla propria imparzialità e indipendenza e di non essere in situazione di conflitto d'interesse, come disciplinato dall'art. 6 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, artt. 6, comma 2 e 7, del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, dall'art. 42 del Codice, dal

	Piano Nazionale Anticorruzione e dal Piano	
	Triennale di Prevenzione della Corruzione	
	dell'Ente approvato con deliberazione della Giunta	
	Comunale n. 141 del 22/04/2022;	
	o) l'Impresa appaltatrice, con la sottoscrizione del	
	contratto, assume le responsabilità di conoscenza	
	dei luoghi e degli atti di cui al Capitolato	
	Speciale d'appalto;	
	p) l'Impresa appaltatrice conviene che il contenuto	
	del presente contratto, coordinato con quello dei	
	suoi allegati, definisce in modo adeguato e	
	completo l'oggetto delle prestazioni e consente di	
	acquisire tutti gli elementi per un'idonea	
	valutazione tecnica ed economica delle stesse.	
	Tutto ciò premesso, la Parti, riconosciuta accettata	
	e ratificata la precedente narrativa come parte	
	integrante e sostanziale del presente contratto,	
	anche per i documenti non allegati	
	CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE	
	Art.1	
	Oggetto del contratto	
	Il Comune, in persona di cui sopra, rinnova al	
	R.T.I. MARCONDIRO COOPERATIVA SOCIALE, con sede	
	legale in Alessandria (AL), Corso Lamarmora n. 6,	
	C.F./P.IVA 01704520061 (Capogruppo) e LABI' - S.C.S.	
	8	

con sede legale in Alessandria (AL), Via Alberini n. 14, C.F./P.IVA 02163480060 (Mandante) che, in persona di cui sopra, accetta, dichiarando di darvi piena ed esatta esecuzione, il "Servizio di gestione e manutenzione aree verdi comunali per gli anni 2023-2024-2025 - Lotto D Zona Europista CIG 821099683F", con adeguamento dei prezzi secondo il prezziario della Regione Piemonte - edizione luglio 2022, sotto l'osservanza piena e incondizionata delle norme, dei patti e delle condizioni dedotti e risultanti nel loro complesso dalle disposizioni del presente contratto, dal Capitolato Speciale d'appalto e dall'elenco prezzi, qui unito sotto la lettera a) e dai documenti della procedura di gara, conservati agli atti dell'ufficio, che qui si intendono di comune accordo integralmente riportati e trascritti, con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

Per quanto non ivi previsto dovranno essere osservate le norme contenute o richiamate nel Codice, nel D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207, nei limiti della sua applicabilità, e nelle altre disposizioni vigenti in materia.

Art. 2

Condizioni e modalità di esecuzione del servizio

L'Impresa appaltatrice si obbliga a dare esecuzione al servizio in oggetto sotto l'osservanza piena e inscindibile delle indicazioni fornite dal Direttore dell'esecuzione del contratto.

L'Impresa appaltatrice si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale collettivo di lavoro e negli accordi locali integrativi territoriali e aziendali, per il settore di attività e per la località dove viene espletato il servizio.

L'Impresa appaltatrice è, altresì, obbligata a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria e di solidarietà paritetica previste per i dipendenti dalla vigente normativa.

Con particolare riguardo a quanto previsto dall'art. 105 del Codice, l'Impresa appaltatrice è altresì responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.

Il Comune potrà incamerare la cauzione definitiva di cui al successivo art. 9 per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'appaltatore per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e

prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione e assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.

Art. 3

Obblighi e adempimenti a carico dell'Impresa appaltatrice

L'Impresa appaltatrice dovrà rispettare le norme previste in materia di sicurezza fisica per i lavoratori e, in proposito, dichiara di avere ricevuto dal Comune le informazioni di cui all'art. 26, primo comma, lett. b), del D.lgs. 09/04/2008 n. 81 e successive modificazioni e integrazioni.

Il Comune e l'Impresa appaltatrice si impegnano a cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione secondo le modalità indicate nel Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze redatto ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 e successive modificazioni e integrazioni, che si intendono qui integralmente riportati e trascritti come parte integrante del contratto con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

Art. 4

Durata del contratto

La durata del rinnovo del servizio di gestione e manutenzione aree verdi comunali del Lotto D Zona Europista, a seguito di attivazione dell'opzione di rinnovo da parte del Comune, è stabilita in un triennio (2023-2024-2025), ai sensi dell'art. 63, comma 5 del D.Lgs. 50/2016 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 5

Valore dell'appalto e corrispettivi

L'Impresa appaltatrice, in persona del suo Legale Rappresentante, conferma di accettare al prezzo di **euro 523.490,06** (euro cinquecentoventitremilaquattrocentonovanta/06), esclusi oneri previdenziali ed IVA di legge, il rinnovo "Servizio di gestione e manutenzione aree verdi comunali per gli anni 2023-2024-2025 - Lotto D Zona Europista CIG 821099683F".

Il corrispettivo previsto si riferisce all'esecuzione del contratto a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle prescrizioni contrattuali.

Art. 6

Modifiche del contratto durante il periodo di efficacia

Il Comune si riserva la facoltà di richiedere

varianti e/o modifiche in corso di esecuzione, entro i limiti e in ossequio alle prescrizioni di cui all'articolo 106 del Codice e del Capitolato speciale d'appalto.

In ogni caso, ogni variante dovrà essere preventivamente autorizzata dal R.U.P. prima della sua esecuzione, e, inoltre, dovrà essere sottoscritto un atto aggiuntivo o di sottomissione al presente contratto da rendere nella stessa forma.

Nessuna variazione o modifica al contratto potrà essere introdotta dall'appaltatore se non previamente approvata dal Comune, nel rispetto di quanto disposto dal citato art. 106 del Codice e, qualora apportate, esse non daranno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e comporteranno la rimessa in pristino, da parte dell'appaltatore, della situazione preesistente.

Art. 7

Determinazione del corrispettivo e adempimenti correlati

Il contratto è stipulato "a misura", nei termini di cui all'art. 3, primo comma, lettera eeeee), del Codice.

I pagamenti saranno effettuati alle condizioni previste dal Capitolato Speciale d'appalto, a

seguito di regolare esecuzione dei lavori e di correlata emissione di fattura (redatta secondo il meccanismo dello "Split Payment", così come stabilito dall'art. 17 *ter* del D.P.R. n. 633/1972) che dovrà pervenire al Comune nel rispetto delle modalità di fatturazione elettronica.

Per ciò che concerne i termini di pagamento, si applica quanto disposto dall'art. 113 *bis*, commi 1, 2 e 3, del Codice.

Art. 8

Penale per ritardi e sospensione dell'esecuzione

Per tutto ciò che attiene alla consegna e alle penali per inadempimento o ritardi nell'esecuzione del servizio, si fa riferimento a quanto indicato nel Capitolato speciale d'appalto.

Art. 9

Garanzia definitiva

L'Impresa appaltatrice, a garanzia dell'esatto e puntuale adempimento degli obblighi tutti quivi assunti, ha prestato, ai sensi dell'art. 103, primo comma, del Codice, apposita polizza fideiussoria per la garanzia definitiva n. 194807564 in data 13/06/2023 rilasciata dalla UnipolSai Assicurazioni S.p.A per l'importo di euro 69.153,04 (importo ridotto del 50% essendo l'Impresa in possesso della

certificazione di qualità aziendale ISO 9001:2015) rispetto alla quale si dà atto che l'Impresa appaltatrice ha pagato i relativi premi, come risulta dalla quietanza posta agli atti. Trova applicazione la disciplina di cui all'art. 103 del Codice e il pertinente schema 1.2 allegato al d.m. 19/01/2018 n. 31.

Art. 10

Responsabilità civile, danni e polizza assicurativa

L'Impresa appaltatrice assume ogni responsabilità civile e penale rispetto all'esecuzione del servizio/fornitura.

L'impresa appaltatrice, di conseguenza, esonererà il Comune da dette responsabilità, impegnandosi a tenerlo indenne da qualsiasi richiesta di risarcimento che dovesse pervenire agli stessi.

Si da atto che, a tale scopo e in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 103 del Codice, l'Impresa appaltatrice ha stipulato apposita polizza assicurativa RCT n. 7491400102426 rilasciata da Assimoco S.p.a. in data 09/06/2023 per un massimale di euro 3.000.000,00 (euro tremilioni/00) per sinistro, rispetto alla quale si da atto che l'Impresa appaltatrice ha pagato i relativi premi come risulta dalla quietanza posta agli atti.

Art. 11

Divieto di cessione del contratto e cessione del credito

Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'art. 106, comma 1, lett. d), del Codice.

Ai sensi dell'art. 106, comma 13, del Codice, della legge 21/02/1991 n. 52 e del Capitolato Speciale d'appalto è prevista la cessione del corrispettivo d'appalto.

L'impresa appaltatrice può cedere a terzi i crediti derivanti in capo allo stesso dal presente contratto nelle modalità di cui all'art. 106, comma 13, del Codice e attraverso atto pubblico o scrittura privata autenticata. Le cessioni devono altresì essere comunicate al Comune. Si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991.

In caso di inadempimento dei suddetti obblighi da parte dell'Impresa appaltatrice, il Comune, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.

Art. 12

Disciplina del subappalto

Ai fini di eventuali subappalti, le parti richiamano

quanto disciplinato nel Capitolato Speciale d'appalto, nonché le norme vigenti in materia, in particolare quelle contenute all'art. 105 del Codice.

Art. 13

Modifiche soggettive dell'Impresa appaltatrice

In merito a eventuali modifiche soggettive dell'Impresa appaltatrice, le parti richiamano quanto disciplinato nel Capitolato Speciale d'appalto, nonché le norme vigenti in materia, in particolare quelle contenute all'art. 110 del Codice.

Art. 14

Diritto di recesso in capo al Comune

Il Comune ha diritto di recedere dal presente contratto in qualunque tempo, previa formale comunicazione all'Impresa appaltatrice con un preavviso di almeno 20 giorni, ai sensi dall'art. 109 del Codice, che le parti richiamano per quanto non espressamente pattuito nel presente articolo.

In caso di esercizio del diritto di recesso da parte del Comune, l'Impresa appaltatrice rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, nonché a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso spese.

Dalla data di efficacia del recesso, l'Impresa appaltatrice dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno in capo al Comune, il quale effettuerà la verifica di conformità delle prestazioni sino a quel momento eseguite.

È fatto salvo quanto previsto dall'art. 1 del D.L. n. 95/2012.

Art. 15

Risoluzione del contratto per inadempimento dell'Impresa appaltatrice

Il Comune ha la facoltà di risolvere il contratto nei casi indicati dall'articolo 108 del Codice, nonché ai sensi di quanto disposto nel Capitolato Speciale d'appalto.

Art. 16

Incompatibilità

L'Impresa appaltatrice dichiara di non trovarsi nella condizione prevista dall'art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. n. 165 del 2001 (*pantouflage* o *revolving door*), non avendo concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o, comunque, attribuito incarichi in genere a ex dipendenti del Comune che abbiano cessato il loro rapporto di lavoro da meno di tre anni e che negli ultimi tre

anni di servizio abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa stazione appaltante nei confronti della medesima Impresa appaltatrice.

Art. 17

Trattamento dei dati personali

L'Impresa appaltatrice dichiara di aver ricevuto prima della sottoscrizione del presente contratto, ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento U.E. n. 679/2016, nonché del D.Lgs n. 196/2003, le informazioni di cui alla medesima disposizione in relazione alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, circa il trattamento dei dati personali conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione del contratto stesso e di essere a conoscenza dei diritti riconosciuti ai sensi della predetta normativa.

È fatto pertanto assoluto divieto di divulgare a terzi, in qualsiasi forma e/o mezzo e/o scopo, le informazioni personali acquisite se non in adempimento di obblighi di legge o a seguito di adempimento contrattuale con il Comune, ed è altresì fatto obbligo di effettuare ogni trattamento in materia di riservatezza nel rispetto dei diritti

dell'interessato e dei principi di stretta pertinenza.

Il Comune tratta i dati forniti dall'Impresa appaltatrice, ai fini della stipula del contratto, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa del contratto stesso.

Art. 18

Obblighi ulteriori a carico dell'Impresa appaltatrice

Ai sensi dell'art. 2, terzo comma, del D.P.R. n. 62/2013 (Regolamento del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici), si estendono gli obblighi di condotta ivi previsti e disciplinati a tutti i collaboratori a qualsiasi titolo dell'Impresa appaltatrice: la violazione di tali obblighi è causa di risoluzione del presente contratto.

L'Impresa appaltatrice dichiara, altresì, di accettare il "Patto di Integrità del Comune di Alessandria e di tutti gli organismi partecipati in materia di contratti pubblici", approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 188 del 13/08/2019, esecutiva. Il mancato rispetto del Patto d'Integrità è causa di risoluzione del contratto.

Art. 19

Tracciabilità dei pagamenti

L'Impresa appaltatrice è vincolata ad assolvere agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010, e nello specifico si impegna, per le movimentazioni finanziarie relative al presente contratto, ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali dedicati, anche non in via esclusiva, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.A..

Il conto corrente dedicato per l'Impresa appaltatrice e le persone delegate a operare su di esso risultano dalla comunicazione ai fini della tracciabilità dei flussi, posta agli atti.

Le parti convengono espressamente che il contratto si risolve nel caso in cui le transazioni vengano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A. così come previsto dall'art. 3 della disposizione sopra richiamata. Le transazioni effettuate in violazione delle disposizioni di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e successive modificazioni e integrazioni comportano, altresì, l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 6 della stessa Legge.

Art. 20

Spese di registrazione del contratto

Il presente contratto sarà registrato a tassa fissa ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 26/04/1986 n.131.

Tutte le spese inerenti e conseguenti la stipulazione e registrazione della presente, bolli, diritti di segreteria sono a carico totale dell'Impresa appaltatrice.

Art. 21

Certificato esecuzione del servizio, riserve iscritte dall'Impresa appaltatrice e definizione delle controversie

In merito al certificato di regolare esecuzione, per l'accordo bonario sulle riserve iscritte dall'Impresa appaltatrice e la definizione delle controversie le parti richiamano quanto previsto dal Capitolato Speciale d'appalto, e, inoltre, ai fini del presente contratto, le parti convengono che unico Foro competente sia quello di Alessandria; l'Impresa appaltatrice, in persona di cui sopra, elegge domicilio legale in Alessandria, presso il Palazzo Comunale.

Art. 22

Comunicazioni tra le parti

Qualsiasi comunicazione tra le parti dovrà essere inviata per iscritto e si considererà validamente effettuata se inviata mediante PEC agli indirizzi di

seguito indicati:

- Comune di Alessandria: Settore Opere Pubbliche e Infrastrutture

PEC: comunedialessandria@legalmail.it

- Impresa appaltatrice:

PEC: marcocoopsoc@pcert.postecert.it

Sono posti agli atti per formarne parte integrante e sostanziale:

1) Cauzione definitiva;

2) Patto d'Integrità;

3) Dichiarazione di tracciabilità.

Si allegano al presente contratto, ai sensi dell'art 32 comma 14-bis del Codice, per formarne parte integrante e sostanziale:

a) Elenco prezzi;

Dei documenti sopra citati, facenti tutti parte integrante e sostanziale del presente contratto, è omessa la lettura per espressa dispensa delle parti che dichiarano di ben conoscerli.

Richiesto, io Segretario Generale del Comune di Alessandria, ho disposto per la redazione del presente contratto che, compilato mediante strumenti informatici da persona di mia fiducia su n. 24 pagine a video, è da me letto ai componenti i quali, da me interpellati, lo dichiarano conforme alla loro

volontà e con me lo sottoscrivono con modalità elettronica consistente, ai sensi dell'art. 52 bis della legge notarile, nell'apposizione della loro firma digitale ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.lgs. n. 50/2016 e dell'art. 24 del D.Lgs. 07/03/2005 n. 82, verificata a mia cura ai sensi dell'art. 14 del D.P.C.M. 22/02/2013.

Alla presenza delle Parti, io Ufficiale Rogante, ho firmato il presente atto informatico con firma digitale.

Ricevuta del: 15/06/2023 ora: 16:02:56

Utc: 1686837772007966

Utc_string: 2023-06-15T16:02:52.007966+02:00

Ricevuta di Trasmissione e di Registrazione

Data invio: 15/06/2023

Ora invio: 16:02:52

Dati identificativi

Identificativo attribuito dall'utente: 84

Codice invio attribuito dall'Amministrazione: 191829841

Codice fiscale di colui che ha firmato il documento: [REDACTED]

Ufficio delle entrate competente:

TSF - Ufficio Territoriale di ALESSANDRIA

Numero atti trasmessi: 1

Numero atti scartati: 0

Importo per il quale e' stato disposto l'addebito: 245,00 Euro
sul c/c intestato al codice fiscale: 00429440068

Dati di dettaglio dell'atto trasmesso nel file

Repertorio: 693/2023 (del codice fiscale: [REDACTED])

Estremi registrazione: Serie: 1T Numero: 6924 del 15/06/2023

TSF Ufficio Territoriale di ALESSANDRIA - Entrate

Tributo		Importo
9814 IMPOSTA REGISTRO - ATTI	200,00 Euro	
9802 IMPOSTA DI BOLLO	45,00 Euro	